

INDICE DEGLI ALLEGATI

<u>I.</u>	<u>RISCHIO INCENDIO</u>	<u>2</u>
I.1.	ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI	2
I.2.	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	2
I.2.1.	CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	2
<u>II.</u>	<u>CLASSIFICAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO</u>	<u>3</u>
II.1.	PRESIDI SANITARI.....	3
II.2.	INFORMAZIONI SULLE EMERGENZE	4
<u>III.</u>	<u>RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'ATTIVITA'</u>	<u>5</u>
III.1.	RISCHIO DA UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE	7
III.1.1.	ANALISI DELLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI	7
III.2.	RISCHIO ELETTRICO	7
III.3.	RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI	12
III.4.	CARICO DI LAVORO MENTALE – STRESS	12
III.5.	RISCHI DATI DA ELEMENTI ERGONOMICI NON ADEGUATI.....	13
III.6.	RISCHI INTERFERENTI	13
III.7.	RISCHIO DA FUMO PASSIVO	14
III.8.	RISCHIO RADON.....	14
III.9.	RISCHIO BIOLOGICO	14
III.10.	RISCHIO ESPLOSIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
III.11.	DIFFERENZE DI GENERE	16
III.12.	RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	20
III.13.	RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE	20
<u>IV.</u>	<u>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</u>	<u>21</u>
IV.1.	INDIVIDUAZIONE DEI DPI IN RELAZIONE ALLA MANSIONE	23
<u>V.</u>	<u>SEGNALETICA</u>	<u>24</u>
<u>VI.</u>	<u>SORVEGLIANZA SANITARIA.....</u>	<u>25</u>
VI.1.	RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA	25
<u>VII.</u>	<u>FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....</u>	<u>26</u>
VII.1.	PIANO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	26
VII.2.	INFORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA	27
VII.3.	CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE IN RELAZIONE A RISCHI SPECIFICI	28
VII.4.	FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA	28
VII.5.	ARGOMENTI OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE	32
VII.6.	CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN RELAZIONE AI RISCHI RSPP-ASPP.....	33
<u>VIII.</u>	<u>PIANO DI MIGLIORAMENTO.....</u>	<u>34</u>
VIII.1.	PIANO DI MIGLIORAMENTO, CONTROLLO E VERIFICA.....	34

ALLEGATO I. RISCHIO INCENDIO

Il presente documento di valutazione dei rischi è corredato da una serie di documenti allegati. In merito alla valutazione, prevenzione gestione dei rischi di incendio, e gestione delle emergenze, il presente documento dispone dei seguenti allegati:

1. **PEE** = documento di Piano di Evacuazione ed Emergenza;
2. **Lay-Out** = Planimetrie di evacuazione.

I.1. ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

Dal sopralluogo effettuato e dall'analisi dei documenti in essere, risulta che la realtà del sito oggetto della presente valutazione dei rischi comprende attività soggette al Controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come da **D.P.R. 151/2011**

I.2. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO


Come previsto dal **D.M. 02 09.2021** la **Il Liceo** ha provveduto a valutare il rischio incendio all'interno dei propri locali al fine di prendere tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, la classificazione è indicata nel presente documento.

I.2.1. CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

I criteri adottati per la valutazione del rischio di incendio sono descritti in modo esaustivo all'interno dello specifico documento che costituisce parte integrante del Documento di valutazione dei rischi aziendali. Si riporta di seguito una sintesi di quanto emerge dalla valutazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Il **Liceo** nello specifico, ai sensi del **D.P.R. 151/2011** e **D.M. 10.03.98**, visto il tipo di attività svolta, è stata classificata:



ALLEGATO II. CLASSIFICAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Il D.M. 15 Luglio 2003 n. 388, prevede la seguente classificazione delle aziende in base alla tipologia di attività svolta:

Gruppo A:


I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



NOTA: In caso di appartenenza al gruppo A deve essere inviata comunicazione alla ASL di appartenenza.

II.1. PRESIDI SANITARI

Tenuto conto della natura dell'attività in relazione al gruppo di appartenenza come previsto dal D.M. 15 Luglio 2003 n. 388, viste le dimensioni dell'Azienda, e sentito il medico competente è stato predisposto:

Tipo di attrezzatura	Presente	Collocazione
Cassetta di primo soccorso	SI	Locale Infermeria
Pacchetto di medicazione		

Il coordinatore delle emergenze è il soggetto incaricato a verificare periodicamente il corretto dei presidi sanitari e se necessario integrarli e/o sostituirli.

Attrezzature minime di primo soccorso:

Contenuto minimo della Cassetta di primo soccorso come da All. 1 del D.M. 15.07.2003, N° 388.

Contenuto minimo del Pacchetto di medicazione come da All. 2 del D.M. 15.07.2003, N° 388.

Servizio di primo soccorso interno

I corsi di formazione degli addetti al primo soccorso sono conformi all'allegato 3 del D.M. 15.07.03 n. 388 per le aziende del Gruppo A, durata 16 ore; ed all'allegato 4 per le aziende appartenenti ai Gruppi B e C, durata 12 ore.

II.2. INFORMAZIONI SULLE EMERGENZE

La cartellonistica:

È adeguata, di facile individuazione ed efficace nella trasmissione dei messaggi di sicurezza.

Le luci di emergenza

Presenti in numero sufficiente per lo scopo a cui sono preposte.

Le uscite di emergenza:

Sono adeguate per numero e dimensioni, facilmente agibili ed agevolmente apribili.

Percorsi di fuga interni ed esterni:

Corretti per dimensioni e lunghezza, si ritengono adeguati alla situazione specifica del sito.

Sarà programmata a medio termine una specifica sensibilizzazione ai lavoratori sui seguenti argomenti :

- modalità di evacuazione
- comportamento da assumere in caso di pericolo

Si procederà altresì a sensibilizzare i dipendenti sulla necessità di mantenere liberi, costantemente nel tempo, i passaggi e i corridoi.

Le simulazioni di evacuazione verranno effettuate con cadenza annuale.

Punti di raccolta:

Sono stati individuati, nel documento di valutazione dei rischi di incendio, i punti di raccolta ove in caso di emergenza si devono recare tutti i presenti nel sito al fine di facilitare l'individuazione di eventuali mancanti.

Mezzi di intervento antincendio:

Gli estintori portatili sono distribuiti per numero e tipo secondo criterio definito nell'apposito documento di valutazione dei rischi di incendio.

La manutenzione è effettuata da manutentore qualificato con frequenza semestrale.

Lay-out:

E' presente lay-out con indicate le uscite di emergenza, i percorsi di evacuazione, l'ubicazione dei mezzi antincendio, i punti di raccolta, ecc..

ALLEGATO III. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'ATTIVITA'

Dalla valutazione effettuata, visti i luoghi, viste le attività, visti materiali, le attrezzature, i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, si riscontrano i seguenti rischi specifici:

N.	Rischio	Presente	Non presente	Riferimento normativo	Rischi come definiti dalla normativa vigente	Note
1	Caduta dall'alto		X	D. Lgs. 81/08 - Titolo IV	Rischio di caduta dall'alto	
2	Rumore		X	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II, art. 187 comma 1	Rischi per l'udito	
3	MMC	X		D. Lgs. 81/08, Titolo VI, Capo I, art. 167 commi 1 e 2 lett. b)	Patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari	
4	Vibrazioni		X	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo III, art. 200 comma 1 lett. a), b)	<u>Per sistema mano-braccio</u> : rischi di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari <u>Per corpo intero</u> : rischi di lombalgie e traumi del rachide	
5	VDT	X		D. Lgs. 81/08, Titolo VII, Capo II, art. 176 comma 1 lett. a), b)	Rischi per la vista e per gli occhi, rischi per l'apparato muscolo-scheletrico (dovuti alla postura)	
6	Elettrocuzione		X	D. Lgs. 81/08, Titolo III, Capo III, art. 80 comma 1	Rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici	
7	Lavoratrici gestanti	X		D. Lgs. 151/01, art. 11 comma 1, art. 13 comma 1	Rischi dati da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici Rischi dati da processi industriali ritenuti pericolosi e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali	
8	Chimico	x		D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo I, art. 229 comma 1	Rischi di intossicazione, sensibilizzazione, corrosione, irritazione, rischio di effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili, rischio cancerogeno	Moderato
9	Stress lavoro - correlato	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I Capo III, art. 28 comma 1	Rischi collegati allo stress lavoro-correlato	Basso
10	Fattori ergonomici	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, art. 15 comma 1 lett. d)	Effetti sulla salute dati dai lavori monotoni e ripetitivi Rischi all'apparato muscolo scheletrico (dovuti alla postura) legati a utilizzo di VDT, MMC, vibrazioni, utilizzo di attrezzatura varia di dimensioni o forma inadatte (nei rispettivi titoli).	
11	Contratto d'appalto e d'opera: rischi interferenti	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I Capo III, art. 26, comma 3 e Legge 98/13	DUVRI	Duvri

N.	Rischio	Presente	Non presente	Riferimento normativo	Rischi come definiti dalla normativa vigente	Note
12	Fumo passivo		x	Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004	Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004	
13	Amianto		x	D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III, art. 246, comma 1	Rischio di esposizione ad amianto	
14	Radon		x	D. Lgs. 241/00, art. 5	Rischio da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni	
15	Biologico		x	D. Lgs. 81/08, Titolo X, Capo I, art. 266, comma 1	Rischio da esposizione ad agenti biologici	
16	Lavoro in spazi confinati		x	DPR 177/2011	Tutela dei lavoratori operanti in spazi confinati (serbatoi, silos, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente ecc)	
17	Lavoro in solitudine, lavoro notturno		x	D. Lgs. 532/99, art. 5	Tutela della salute dei lavoratori notturni	
18	Esplosione		x	D. Lgs. 81/08; Allegato IV, punto 4.3.1	Salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori nelle aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi.	
19	Cancerogeno		x	D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II, art. 233, comma 1	Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni	
20	Radiazioni ionizzanti		x	D. Lgs. 230, 17 marzo 1995 e s.m.i.	Rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale	
21	Derivanti da campi elettromagnetici		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV, art. 206, comma 1	Rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)	
22	Derivanti da radiazioni ottiche		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo V, art. 213, comma 1	Rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute	
23	Rischi particolari per i lavoratori disabili		x	D. Lgs. 81/08, Titolo II, Capo I, art. 63, comma 2	I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili	
24	Da microclima		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo I, art. 180, comma 1	Rischi derivanti da microclima	
25	Mobbing		x	Codice Civile, art. 2087		
26	Lavoro giovanile		x	D. Lgs. 345/99 D.L. 22/02/00 n° 31 D. Lgs. 262/96		
27	Sostanze stupefacenti o psicotrope		x	Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, Allegato I	Rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope	

N.	Rischio			Riferimento normativo	Rischi come definiti dalla normativa vigente	Note
		Presente	Non presente			
28	Sostanze alcoliche e superalcoliche		x	L. 125/01, art. 15 Provvedimento 16 marzo 2006, Allegato I	Rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze alcoliche o superalcoliche	

III.1. RISCHIO DA UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

Il **Liceo** ha provveduto a valutare i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.

I gruppi omogenei di lavoratori per i quali le mansioni svolte espongono gli stessi a rischio dato dall'uso dei VDT, sono:

Gruppo omogeneo	Attività svolta
Impiegato Videoterminalista	<ul style="list-style-type: none"> Videoscrittura (uso di videoterminale per almeno 20 ore settimanali)

Tutto il personale che risulta essere videoterminalista viene informato e formato sui rischi specifici derivanti dall'utilizzo di questo tipo di attrezzature mediante appositi corsi di formazione.

III.1.1. ANALISI DELLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI

Le postazioni VDT risultano conformi .

III.2. RISCHIO ELETTRICO

Gli impianti elettrici sono pericolosi ed interessano tutti i luoghi di lavoro, essi sono assoggettati a numerosi iter burocratici, amministrativi e controlli formali che delineano una prassi tesa a garantire un accettabile livello di sicurezza.

Le disposizioni sono sia di carattere tecnico che giuridico, trovano la loro applicazione già a partire dalla stessa realizzazione degli impianti elettrici e lasciano inequivocabili ed importanti segni di una serie di azioni, assolute e periodiche, che soddisfano ogni disposizione di legge e di norma tecnica.

La documentazione acquisita assume, quindi, numerose valenze: attesta la corretta esecuzione degli impianti, certifica il rispetto di norme tecniche, ne legittima ed autorizza l'esecuzione, è assunzione di responsabilità per esecutori, costruttori e progettisti, tutela il datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti da eventuali responsabilità, attesta l'avvenuta esecuzione di controlli, delinea la storia dell'impianto.

Ai sensi del Capo III Titolo III del D. Lgs 81/08 e s.m.i. **Il Liceo** ha provveduto a valutare i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, quelli derivanti da:

- contatti elettrici diretti;

- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni
- e) fulminazione diretta ed indiretta
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La Valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Dal punto di vista metodologico innanzitutto bisogna suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio elettrico, quali ad esempio:

- a) **Luoghi ordinari**;
- b) **Luoghi a maggior rischio** in caso d'incendio;
- c) **Luoghi conduttori ristretti**: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc...);
- d) **Luoghi con pericolo di esplosione**: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta;
- e) **Cabine di trasformazione MT/BT**;
- f) **Locali ad uso medico**;
- g) Ambienti in cui si svolgono **attività di zootecnia**;
- h) **Cantieri**.

Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai campi di applicazione delle varie norme CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15). Le aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si renderà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l'effettiva conformità degli impianti in relazione all'ambiente di installazione.

Il rischio elettrico può essere suddiviso, nella logica causa-effetto, in tre tipologie fondamentali:

- **il rischio** a cui si espone chi **lavora direttamente sugli impianti elettrici**, riferendosi ad installatori di macchinari elettrici, elettricisti, prestatori di manodopera, manutentori, verificatori e collaudatori di macchine, di attrezzature e di impianti elettrici;
- **il rischio** a cui si espone il **lavoratore generico perché addetto alla conduzione** di una macchina elettrica, o semplice fruitore dell'impianto elettrico (es. impiego di prese a spina, macchine utensili, ecc), che si assoggetta al rispetto dei segnali di divieto e delle aree confinate, ed al rischio ulteriore di fulminazione atmosferica diretta e indiretta, nonché ad altre piccole operazioni non connesse direttamente con il lavoro elettrico;
- **il rischio indiretto** dei lavoratori che non effettuano lavori elettrici e che operano in "luoghi ordinari".

Per il rischio elettrico i concetti di prevenzione e protezione non sono sempre così nettamente distinti. Sicuramente preventivi sono la buona manutenzione degli impianti, l'apporre la cartellonistica monitorica o scollegare la rete elettrica prima di un intervento di manutenzione, ma lo sono anche indossare l'elmetto con visiera (DPI) nell'eventualità che richiudendo un circuito appena riparato, e

potenzialmente sicuro, questo possa produrre un forte arco elettrico per la persistenza di un ulteriore guasto sullo stesso circuito.

Come anche per il rischio elettrico valutato negli uffici: non utilizzare prolunghe o segnalare situazioni di pericolo per la presenza di un cavo spellato sono misure preventive, quelle protettive non hanno motivo di esistere, è sufficiente chiamare i manutentori o, al più, abbassare un interruttore nel quadro elettrico di pertinenza. Ed ancora, per il rischio d' incendio causato da un cortocircuito: fallita la misura preventiva costituita dall'interruttore automatico posto a monte del circuito guasto, le misure protettive sono quelle dettate dalla lotta antincendio, non annoverabili quindi nelle misure protettive proprie del rischio elettrico.

Proteggersi dal rischio elettrico e prevenirlo implica l'adozione di precise misure tecniche ed organizzative.

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di **Categoria 0** (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di **Categoria I** (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di **Categoria II** (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di **Categoria III** (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

I lavori **sottotensione** per impianti di **categoria 0 e I** possono essere effettuati solo purché:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- b) per sistemi di **categoria 0 e I** purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

I lavori **sottotensione** per impianti di **categoria II e III** possono essere effettuati solo purché:

- a) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- b) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Inoltre per chi effettuata lavori sottotensione su linee elettriche e impianti elettrici non protetti o non sufficientemente protetti devono essere rispettate la distanze della seguente tabella:

Tensione nominale	D (m)
< 1	3
1 < Un < 30	3,5
30 < Un < 132	5
> 132	7

A riguardo il DLgs 81/08 smi, chiede alle varie figure coinvolte una serie di adempimenti

Le persone che eseguono lavori elettrici devono essere in possesso delle qualifiche stabilite dalla norma CEI 11-27/1 (Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione in BT e AT e lavori sotto tensione in BT).

Il datore di lavoro ha il compito di assegnare (per iscritto) ai propri dipendenti le qualifiche relative ai lavori elettrici; deve cioè indicare tra i suoi dipendenti chi può eseguire i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità (PES e PAV) e chi può eseguire anche lavori elettrici sotto tensione (PEI).

Nei confronti dei lavori elettrici una persona può essere: **idonea, esperta o avvertita**.

I lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti soltanto da persone idonee; i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità possono essere svolti anche da persone esperte o avvertite.

La **persona esperta** ha istruzione, esperienza ed affidabilità tali da permettergli di eseguire in sicurezza e autonomia lavori elettrici fuori tensione e in prossimità. L'istruzione riguarda le conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica elettrica, la normativa tecnica e di legge sui lavori elettrici, gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, nozioni di pronto soccorso ai folgorati. L'esperienza concerne la capacità di valutare i rischi e di sapere applicare le misure di sicurezza richieste dalle norme sui lavori elettrici.

La **persona avvertita** possiede solo alcune delle caratteristiche della persona esperta, oppure le possiede tutte ma in misura minore. La persona avvertita è capace di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità, ma solo in seguito alle istruzioni ricevute da una persona esperta e/o sotto la sua eventuale sorveglianza.

La **persona idonea** è una persona esperta (nel significato sopra indicato) anche nell'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione.

La norma CEI 11-27/1 indica quattro livelli di conoscenza ai fini della formazione del personale addetto ai lavori elettrici:

- livello 1A : conoscenze teoriche per i lavori elettrici;
- livello 1B: conoscenze pratiche nei lavori elettrici;
- livello 2A: conoscenze teoriche sui lavori sotto tensione;
- livello 2B: conoscenze pratiche sui lavori sotto tensione

Le conoscenze previste dalla norma CEI 11-27/1 possono essere acquisite tramite corsi, interni o esterni all'azienda, oppure per affiancamento con persone esperte, o idonee, direttamente sul campo in ambito aziendale.

Gruppo omogeneo: Utilizzatore Generico

PERICOLO, SITUAZIONE PERICOLOSA, EVENTO DANNOSO	DANNO POTENZIALE	INTERVENTO DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	P	D	R
Contatti indiretti	Elettrocuzione, ustioni, traumi, indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli (tetanizzazione), danni neurologici, spasmi, arresto respiratorio, asfissia, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, decesso	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti realizzati a regola d'arte, con particolare riferimento alla norma CEI 64 – 8. • Nello specifico sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ○ interruzione dell'alimentazione mediante utilizzo di impianto disperdente e idonei dispositivi di protezione; ○ Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente. • Divieto di utilizzo di spine prive di messa a terra. • Divieto di realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra. • Manutenzione degli impianti elettrici con particolare riferimento alla norma CEI 0 – 10 (luoghi ordinari) • Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01 effettuato da ente di controllo o organismo abilitato 	1	1	1

Gruppo omogeneo: Utilizzatore Generico

PERICOLO, SITUAZIONE PERICOLOSA, EVENTO DANNOSO	DANNO POTENZIALE	INTERVENTO DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	P	D	R
Contatti diretti	Elettrocuzione, ustioni, traumi, indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli (tetanizzazione), danni neurologici, spasmi, arresto respiratorio, asfissia, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, decesso	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti realizzati a regola d'arte, con particolare riferimento alla norma CEI 64 – 8. • Nello specifico sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ○ Protezione mediante isolamento delle parti attive; ○ Protezioni mediante involucri o barriere; ○ Protezione aggiuntiva mediante interruttori differenziali; ○ Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente; ○ Utilizzo di sistemi elettrici a bassissima tensione. • Informazione ai lavoratori sul rischio elettrico e sul corretto utilizzo degli apparecchi elettrici, conformemente alle indicazioni del costruttore. • Divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi. • Verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi elettrici. • Manutenzione degli impianti elettrici con particolare riferimento alla norma CEI 0 – 10 (luoghi ordinari). • Divieto di accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. • Verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione (comprese le prolunghie) degli apparecchi e degli apparecchi stessi prima e durante il loro utilizzo: in caso si rilevino danneggiamenti, non intervenire sull'apparecchio e chiamare la manutenzione. • Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01 effettuato da ente di controllo o organismo abilitato • Utilizzo DPI 	2	3	6

III.3. RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI

Ai sensi del D.lgs. 151/01 s.m.i. l'**istituto** ha provveduto a valutare i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza e durante l'allattamento.

La valutazione specifica, presente in allegato, costituisce parte integrante del presente documento.

III.4. CARICO DI LAVORO MENTALE – STRESS

Il **Liceo** per le attività svolte, visti i luoghi, viste le attività, viste le macchine ed attrezzature utilizzate evidenzia/non evidenzia rischi dati da carico di lavoro mentale e fattori di stress.

Per analizzare il nesso tra mansione lavorativa e stress correlato si indaga prevalentemente sui seguenti indici, tenendo conto della differenza di genere, della provenienza e dell'età dei lavoratori/trici

condizione ambientale

valutazione di una condizione ambientale

risposta ad una condizione ambientale

discrepanza percepita tra le richieste ambientali e la capacità di farvi fronte, dove le conseguenze del fallimento sono percepite come importanti dal soggetto.

tendenza alla cronicità delle problematiche di lavoro

difficile adattamento alla situazione cronicizzata

fallimento nel rispondere alle richieste ambientali che porta a drastiche conseguenze (es: frustrazioni)

ruolo e le difficoltà lavorative che influenzano altre aree d'interazione umana (es: rapporti familiari), aumentando il rischio per la salute psicofisica

la valutazione del grado di stress occupazionale derivante dall'incongruenza fra impegno richiesto e possibilità di "gestire" questa tensione fra efficienza e salute, nel senso di evitare o ridurre il rischio di disturbi funzionali a carico di organi o apparati;

la percezione e individuazione delle condizioni ambientali (fisiche ed organizzative) nell'ambito dei diversi sistemi specialistico-funzionali (i vari reparti o gruppi di lavoro), da ottimizzare secondo le priorità che emergono dalla elaborazione dei dati raccolti con gli strumenti di ricerca.

l'individuazione dei fattori di stress correlati alle mansioni svolte

Pertanto, l'individuazione di tale elemento di rischio potrebbe avvenire attraverso un'approfondita analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (per esempio la pianificazione dell'orario di lavoro e il carico di lavoro), le condizioni e l'ambiente di lavoro (per esempio, l'esposizione a rumore, calore, ecc.), la comunicazione (per esempio, le aspettative riguardo a possibili cambiamenti, ecc.). La responsabilità di identificare i fattori da stress, di prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, in quanto costituenti un rischio per la salute e la sicurezza, è del datore di lavoro, il quale, come evidenziato dall'articolo 28 s.m.i., dovrà stabilire le misure adeguate di intervento.

La **Il Liceo** in conformità a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore e di seguito elencata:

- Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004);
- D. Lgs 81/08 s.m.i. articoli 28 e 29;
- Linee guida Regione Lombardia decreto n.13559 del 10/12/2009;
- Circolare 18 novembre 2010, n. Prot. 15/SEGR/0023692 Ministero del lavoro approvazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro delle indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (ex art. 6, comma 8, lett. m- quater).

Tra le metodologie in uso si è optato per l'utilizzo del questionario di valutazione del rischio stress correlato Asl di Verona che prevede la compilazione (a cura del Datore di Lavoro) di una check list al fine di valutare gli indicatori oggettivi di stress al lavoro, e che ha restituito come risultato un rischio

BASSO, per il quale si riporta la nota elaborata dalla Asl di Verona "L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l'organizzazione **ogni 2 anni** (in assenza di cambiamenti organizzativi)."

III.5. RISCHI DATI DA ELEMENTI ERGONOMICI NON ADEGUATI

Le attività lavorative presenti comportano rischi dati da fattori ergonomici non adeguati, dalle verifiche effettuate emerge quanto riportato nella seguente tabella:

FATTORI PORTATORI DI RISCHIO												
N	Mansione	U	D	Spazi di lavoro Arredi	Illuminamento - Illuminazione	Ricambio d'aria	Postura - posizione assunta					Provvedimenti di miglioramento da intraprendere
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												

III.6. RISCHI INTERFERENTI

I rischi inerenti le attività interferenti vengono trattati mediante apposito documento allegato, ove espressamente previsto come definito dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (DUVRI); O secondo quanto stabilito dalla legge 98/13 viene nominato un preposto formato ad hoc per valutare e sovrintendere ai rischi interferenti.

III.7. RISCHIO DA FUMO PASSIVO

Il fumo passivo è classificato come cancerogeno di Gruppo I (*) nella monografia IARC (International Agency for the Research on Cancer) volume 83, sulla valutazione del rischio da cancerogeni per l'essere umano

(*) Gruppo I: L'evidenza delle conoscenze è sufficiente per concludere che c'è una relazione causa-effetto tra l'esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell'essere umano.

L'esposizione al fumo di sigaretta fa rientrare pertanto i luoghi di lavoro interessati tra quelli sottoposti alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e al regolamento attuativo legge n. 3 del 16 gennaio 2003 in merito all'individuazione e le caratteristiche dei locali riservati ai fumatori nonché le caratteristiche degli impianti di ventilazione.

La gestione del fumo passivo, all'interno della **II Liceo**, avviene mediante:

1. La presenza di apposita cartellonistica che indica il divieto di fumo;
2. L'informazione dei lavoratori attraverso la figura dei preposti;
3. Il coinvolgimento dei fumatori nelle attività di formazione e sensibilizzazione;
4. Il coinvolgimento dei lavoratori durante l'attività di sorveglianza sanitaria;
5. Il controllo del divieto di fumo attraverso la nomina della figura responsabile;
6. La comminazione delle sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

III.8. RISCHIO RADON

Ai sensi del D. Lgs. 241/00, art. 5 il **Liceo** non ha provveduto a valutare i rischi derivanti dall'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni.

III.9. RISCHIO BIOLOGICO

Nell'ambito delle attività lavorativa in oggetto hanno luogo processi che rientrano nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, Titolo X, Capo I, art. 266, comma 1.

Tenuto conto dunque, delle attività svolte e soprattutto dei luoghi frequentati dai lavoratori/lavoratrici, si ritiene che questi possano comportare esposizione a rischi biologici significativi.

Al fine di individuare l'esposizione dei lavoratori a detti rischi e di prevedere gli opportuni interventi di prevenzione e protezione da attuare, è necessario organizzare un intervento di monitoraggio ambientale.

Questo deve prevedere:

- individuazione degli agenti biologici eventualmente utilizzati nel ciclo produttivo;
- individuazione degli agenti biologici potenzialmente presenti, cioè di cui si possa aversi la presenza occasionale o concentrata, senza che vi sia deliberato intento di farne oggetto dell'attività lavorativa (presenza incidentale nel ciclo produttivo per lavorazione di sostanze contaminate) mediante l'installazione di un numero adeguato di postazioni, sottoposte a monitoraggio;
- classificazione dei gruppi di agenti biologici presenti
- carica batterica totale a 22 ° C

- carica batterica totale a 37 ° C
- batteri gram-negativi totali
- batteri coliformi fecali
- lieviti e muffe
- batteri coliformi totali
- batteri streptococchi fecali
- enterobatteriacee
- valutazione del rischio, con particolare riferimento alle fasi lavorative interessate, lavoratori potenzialmente esposti;
- metodologie di lavoro attuate;
- misure preventive e protettive attuate/da attuare;
- eventuali interventi da attuare in caso di emergenza;
- Sorveglianza sanitaria e profilassi.

Nell'attesa del monitoraggio ambientale e delle conclusioni da questo derivanti, applicando quanto presente in letteratura e derivante dall'esperienza di attività di analoghe caratteristiche presenti sul territorio provinciale, si identifica, per i lavoratori della **Il Liceo**, una **potenziale esposizione ad agenti biologici compresi nel "Gruppo 2"** (secondo la classificazione prevista dall'articolo 268, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), ovvero "*Microorganismi che possono causare malattie in soggetti umani e rappresentare un rischio per i lavoratori, che con poca probabilità possono propagarsi nella comunità e di cui si dispone, di norma, di efficaci misure profilattiche o terapeutiche*". Tale esposizione può derivare dal contatto con reflui e fanghi potenzialmente infetti lavorati nell'impianto dal contatto/ingestione/inspirazione degli aerosol che possono svilupparsi durante il ciclo produttivo, in particolare negli ambienti confinati.

III.10. DIFFERENZE DI GENERE

All'interno della **Il Liceo** è presente personale di genere femminile e genere maschile.

Uomini e donne possono rispondere in maniera diversa alla stessa esposizione a rischio e le diversità di ruoli sociali e di carichi conseguenti possono avere, più o meno indirettamente, una influenza sulla esposizione a rischi lavorativi.

Gli effetti del lavoro sulla salute possono essere diversi per donne e uomini in quanto dovuti a specificità biologiche, a differenti percezioni della salute/malattia, al contesto sociale e organizzativo. E' noto che donne e uomini, anche se soggetti alle medesime patologie, presentano differenti sintomi, progressioni e risposte ai trattamenti, non solo a causa delle differenze biologiche, dei sistemi ormonale e riproduttivo, ma anche delle sfere sociali, economiche ed ambientali di appartenenza.

I contesti lavorativi salubri, sono quelli in cui le persone sono valorizzate, anche attraverso l'opportuna considerazione della specificità del genere di appartenenza, dell'età, della provenienza geografica e della condizione occupazionale.

L'art 28 D.lgs 81/08, superando la concezione di tutela del lavoro femminile circoscritta alla gravidanza introduce, in materia di valutazione dei rischi, l'obbligo di **valutare quelli connessi al genere** rispetto all'esposizione a tutti i fattori di rischio: chimico, fisico, biologico, organizzativo e rispetto alle caratteristiche della popolazione e della tipologia del rapporto di lavoro.

L'art. 40 D.lgs 81/08 dispone per il medico competente l'obbligo di valutare le informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori/lavoratrici sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborate **evidenziando le differenze di genere**.

In relazione agli adempimenti si valutano

- 1 ***gli aspetti ergonomici***
- 2 ***la realizzazione dei posti di lavoro***
- 3 ***gli effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici, mmc***
- 4 ***la valutazione delle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del lavoro***

Ciò premesso, sono inserite nelle misure di prevenzione gli aspetti relativi **al genere** ed all'età delle lavoratrici, alla presenza delle lavoratrici immigrate, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio delle lavoratrici in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

La modalità con la quale si approccia il tema dei rischi connessi al genere, rimanda alle **procedure di lavoro** che hanno la funzione di regolare non solo le modalità operative, ma anche le modalità comportamentali, secondo regole ed azioni adeguate ed armonizzate con le condizioni di lavoro e le regole interne aziendali organizzative.

La valutazione del rischio si basa quindi sulla differenziazione del possibile danno in considerazione alle diversità morfologiche e biologiche del lavoratore/lavoratrice:

1-2. Ergonomia posto di lavoro e realizzazione dei posti di lavoro

Nella progettazione degli ambienti di lavoro e dei piani di utilizzo dei macchinari occorre tenere presenti i principi di ergonomia al fine di individuare spazi adeguati e parametrare i macchinari alla forza muscolare, statura, portata e competenza delle lavoratrici, dotandole altresì di idonei dispositivi di protezione individuale. Debita considerazione deve essere riservata alle caratteristiche antropometriche della popolazione femminile ai fini dell'assegnazione dei posti e degli strumenti di lavoro nonché alle controindicazioni legate all'esposizione degli agenti endocrini, che possono essere causa o concausa dell'endometriosi.

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

3. Esposizione ad agenti chimici

L'esposizione agli agenti chimici può avere effetti diversi tra uomini e donne. Per esempio, il corpo delle donne ha una maggiore percentuale di grasso (è più a rischio rispetto all'esposizione alle sostanze bioaccumulative) ed il loro organismo presenta dei processi ormonali diversi che fanno sì che sia diversa anche la risposta all'esposizione a determinate sostanze.

Per conoscere i pericoli rappresentati da ciascuna situazione di rischio è necessario sapere:

- quali sono i prodotti;
- quali sono le sostanze che li compongono;
- quali potenziali pericoli comportano per la salute;
- quali pericoli specifici comportano per la salute delle donne;

Le sostanze bioaccumulative si accumulano nei tessuti grassi degli organismi viventi e, pertanto, sia nel grasso delle persone che in quello degli animali che consumiamo, provocando potenzialmente gravi danni alla salute. Inoltre, ogni anno si scoprono nuovi effetti sulla salute e l'ambiente, come l'alterazione del sistema ormonale (perturbazione endocrina). Inoltre bisogna considerare la diversa risposta di ogni individuo ai prodotti tossici, le differenze di genere e l'esistenza di persone che presentano una sensibilità specifica agli stessi. Ad esempio il rischio delle donne di contrarre dermatiti è maggiore in alcuni lavori, tra cui le produzioni elettriche, l'acconciatura dei capelli, le attività in campo sanitario, le lavorazioni meccaniche e quelle metalliche.

In ultimo, la gran quantità di prodotti utilizzati nei posti di lavoro, anche nello stesso processo produttivo, e la diversità delle fonti di esposizione: lavorativa, ambientale, alimentare, etc. fa sì che la forma più abituale di esposizione chimica sia una multi-esposizione a diverse sostanze e con effetti sulla salute dilazionati nel tempo.

Nell'ambito della valutazione del rischio chimico particolare attenzione è posta nel caso in cui l'attività comporti l'uso di sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo: sostanze e preparati che per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari per la prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili.

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

3. Esposizione ad agenti biologici

Le donne sono più spesso soggette ad infezioni da agenti respiratori o trasmissibili per contagio interumano, presenti soprattutto negli ambienti lavorativi a stretto contatto con il pubblico, dove sono maggiormente impiegate: prevalentemente servizi socio-assistenziali, estetici, del settore dell'istruzione o dei servizi di pulizia e lavanderia. Le lavoratrici risultano più esposta a radiazioni non ionizzanti rispetto all'uomo, a causa dell'alta presenza femminile nei lavori con videoterminali. Inoltre, vari studi mostrano una frequenza di esposizione a inquinamento indoor maggiore nelle donne, a causa del fatto che più spesso sono adibite ad attività di segreteria (utilizzo di fotocopiatrici e stampanti) che le espongono ad ozono, toner ed effetti elettrostatici, e lavorano più spesso in locali sovraffollati e con meno ricambio d'aria, quindi con maggiore probabilità di rischi infettivi e meteorologici.

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

3. Movimentazione manuale di carichi

Sempre in tema di rischi fisici connessi alle differenze di genere, nello specifico sulla movimentazione manuale dei carichi, disciplinata nel titolo VI.

Attualmente, le disposizioni tecniche in materia di determinazione del peso del carico per uomini e donne sono contenute nell'ISO 11228 che già tiene conto della diversità di genere tenuto conto che i valori di peso raccomandati sono pari a :

25 Kg per gli uomini
 20 Kg per le donne

Detti valori limiti possono essere introdotti nell'equazione del Metodo Niosh per il calcolo dell'indice di sollevamento tale indice si basa essenzialmente nella valutazione del rapporto peso sollevato/peso limite di riferimento;

Dall'esame della metodologia NIOSH si evidenzia che il peso limite raccomandato viene calcolato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano l'effettiva movimentazione (altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento, distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo tra le caviglie distanza massima raggiunta,

giudizio sulla presa del carico, etc) e pertanto questi ultimi devono essere scelti tenendo conto delle diversità morfologiche esistenti fra i vari soggetti lavoratori (uomini, donne ,giovani, etnia diversa)

Dall'esposizione del metodo si giunge alla conclusione che la valutazione del rischio da movimentazione non potrà assumere caratteristiche per gruppi omogenei ma dovrà essere diversificata in ragione delle caratteristiche proprie del soggetto (età, altezza, peso corporeo, etc.)

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

3. Esposizione a vibrazioni

I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.

Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i seguenti possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni all'apparato muscolo-scheletrico del rachide:

(i) sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza della colonna vertebrale nell'intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;

(ii) eccessiva risposta contrattile

Tra i fattori antropometrici, per i quali esiste una correlazione con percentuali più elevate di lesioni causate dalle vibrazioni, figurano la bassa statura e la necessità di sforzi più intensi per afferrare gli oggetti. Le donne che usano utensili a vibrazione con caratteristiche ergonomiche inadeguate sono forse più a rischio degli uomini di manifestare disturbi indotti dalle vibrazioni e di contrarre affezioni agli arti superiori. Infatti gli studi condotti mostrano che solo neutralizzata l'incidenza delle diversità antropometriche non sono state riscontrate differenze per quanto riguarda l'assorbimento dell'energia rilasciata dalle vibrazioni.

Effetti sull'apparato riproduttivo

È possibile che l'esposizione a vibrazioni meccaniche possa causare alcuni effetti nocivi sull'apparato riproduttivo femminile.

Disturbi del ciclo mestruale, processi infiammatori e anomalie del parto sono stati riportati in donne esposte a vibrazioni con frequenze tra 40 e 55 Hz.

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

3. Esposizione a rumore

Allo stato attuale non esistono dati a conferma dell'esistenza di differenze di sensibilità alle varie intensità dei rumori presenti negli ambienti di lavoro, è bene precisare che una parte consistente delle analisi utilizzate per l'elaborazione degli attuali standard sull'esposizione al rumore è basata su studi incentrati prevalentemente sugli uomini. Viceversa gli studi relativamente agli effetti dell'esposizione sul rapporto tra rumore elevato e gravidanza sono controversi.

La maggior parte delle indagini mette in evidenza una riduzione della crescita del feto e quindi un minor peso alla nascita. Inoltre sembra certo che esista un rischio per l'udito dei figli di madri esposte a elevato rumore, durante la gravidanza (in particolare dal sesto mese in poi). Più incerte le segnalazioni sul rapporto tra rumore, mortalità fetale, minaccia di aborto. Da studi recenti per esempio, risulta che l'esposizione a rumore industriale durante la gravidanza aumenta il rischio di morte fetale anteparto. Comunque, nonostante le incertezze ancora presenti, la maggior parte degli esperti ritiene necessario un allontanamento delle donne gravide da esposizione a rumorosità elevata (sicuramente se con livelli di esposizione superiori ad 87 dBA).

Si rimanda a specifico paragrafo all'interno del presente documento e/o valutazione.

4. Ritmi di lavoro/Alterazioni dei ritmi circadiani e tumori

Nella valutazione del rischio in ordine ai ritmi di lavoro bisogna tener conto che le persone impegnate nel lavoro notturno possono subire un'alterazione dei livelli notturni di melatonina e dei profili degli ormoni riproduttivi: questi due fattori congiunti sembrano aumentare il rischio di malattie correlate agli ormoni, fra cui il tumore della mammella.

La riduzione della produzione di melatonina sarebbe quindi associata ad alterazioni dei principali ormoni ipofisari che stimolano poi la produzione di estrogeni, androgeni e progesterone da parte dell'ovaio, con possibili ripercussioni anche sulla biologia dei tumori ormonodipendenti.

4. Valutazione non neutra legata all'organizzazione

Gli indicatori da rilevare possono essere ricondotti alle seguenti macrofamiglie:

0 caratteri socio-anagrafici

1 tempo di lavoro (durata e struttura dell'orario);

2 movimenti di personale (ingressi e uscite);

3 effetti sul risultato del lavoro (raggiungimento obiettivi, ecc.);

4 relazioni sociali nell'organizzazione (informazioni ai lavoratori, feedback sulle prestazioni, funzionalità delle relazioni sindacali ecc.);

5 formazione (tipologie di obiettivi di apprendimento, numero di persone coinvolte, durata dei corsi ecc.);


6 organizzazione del lavoro (esistenza di sistemi di gestione, vincoli all'autonomia di compiti priorità, pause ecc.);

7 infortuni (frequenza e gravità);

8 condizioni ergonomiche e microambientali (complessità del controllo, ripetitività ecc.);

9 situazioni gravi o degradate (casi di molestie, mobbing, cc.);

10 attività del medico competente (richieste di visite non programmate, inidoneità ecc.).



Modello 1: Mappa delle peculiarità individuali.

La diversità nel posto di lavoro solitamente riguarda una o alcune di queste appartenenze (il genere o il colore della pelle o la nazionalità), a fronte, peraltro, di altre appartenenze comuni (di tipo professionale, di ruolo, eccetera) che emergono nel contesto sociale di convivenza.

III.11. RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Il **Liceo** per le attività svolte, visti i luoghi, viste le mansioni, viste le macchine e le attrezzature utilizzate evidenzia rischi per i lavoratori, dati dal potenziale utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Così come definito dal Provvedimento 30 ottobre 2007 le attività di trasporto sono tra quelle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

Per tali mansioni, elencate nell'allegato I di tale Provvedimento, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in base all'art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Al fine di adempiere ai propri obblighi, il datore di lavoro di **Il Liceo** tiene conto delle indicazioni operative della Regione Lombardia del 22.01.2009, implementando la Valutazione dei rischi aziendale, la quale sarà condivisa con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro inoltre fornisce, tramite comunicazione scritta tempestivamente aggiornata, al medico competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell'Allegato I sopra citato.

In base all'art 15 comma 2 della Legge 125/2001 i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Le visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione e alla ripresa di attività lavorativa dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, effettuate dal medico competente, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art.41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

I rischi inerenti le singole mansioni presenti sono riportati all'interno dei gruppi omogenei.

Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente, il quale verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore/lavoratrice, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla mansione.

Le procedure di aggiornamento per tossicodipendenza sono quelle stabilite per legge.

III.12. RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

Alcune delle mansioni svolte dalla **Il Liceo** rientrano tra quelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, individuate nell'allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006.

Da quanto emerge dall'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 i lavoratori delle categorie interessate possono essere sottoposti a controlli da parte del medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore/lavoratrice.

Attraverso il piano di sorveglianza sanitaria di **Il Liceo** vengono testati l'abuso e la dipendenza di alcol per gli autisti, **la cui mansione è descritta nello specifico all'interno dei gruppi omogenei.**

In base all'art 15 comma 2 della Legge 125/2001 i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Le visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione e alla ripresa di attività lavorativa dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, effettuate dal medico competente, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art.41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Le procedure di accertamento sono simili a quelle previste per la tossicodipendenza per gli aspetti di rintracciabilità e rispetto della dignità.

ALLEGATO IV. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il Titolo III del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. definisce il dispositivo di protezione individuale come una qualsiasi attrezzatura - che serva a proteggere testa, udito, occhi e viso, vie respiratorie, mani e braccia, piedi, gambe, o altre parti del corpo, oppure che assicurino una protezione contro le cadute dall'alto - destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore/lavoratrice allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano minacciarne la sicurezza o la salute.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Vengono considerati DPI anche gli insiemi costituiti da prodotti diversi collegati tra loro.

Il D. Lgs. 81/2008 sottolinea che l'utilizzo dei DPI deve avvenire solamente nel caso in cui il datore di lavoro:

dopo aver valutato i rischi ed aver provveduto alla loro eliminazione per quanto possibile,	dopo aver disposto misure di protezione collettiva
verifichi la presenza del cosiddetto rischio residuo, non eliminabile in altro modo se non per mezzo appunto del dispositivo di protezione individuale.	

Una volta scelti i dispositivi più adeguati al rischio dal quale devono proteggere, il datore di lavoro ha il dovere di:

DOVERE DEL DATORE DI LAVORO	NOTE
Mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie	
Provvedere affinché i DPI siano utilizzati esclusivamente per gli usi previsti	
Fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori	
Informare inizialmente il lavoratore/lavoratrice dei rischi dai quali il DPI lo protegge	
Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato	
Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.	In ogni caso l'addestramento è obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni DPI che protegga da rischi mortali (appartenente alla terza categoria); • per i dispositivi di protezione dell'udito.

Il datore di lavoro è inoltre il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione, e dovrà dunque operare:

individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi;
adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi;
individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato.
valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontandole con quelle da lui individuate;

Per quanto riguarda questo ultimo punto, gli elementi esplicativi dovranno essere forniti dal fabbricante per mezzo di una nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che caratterizzano il dispositivo, comprese le limitazioni e le istruzioni per un corretto impiego.

L'allegato II, del D. Lgs. 475/92 stabilisce che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il/la lavoratore/lavoratrice possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

Sinteticamente i DPI devono quindi, possedere le seguenti caratteristiche:

(art 76 titolo III Capo II D. Lgs. 81/2008 s.m.i.))

essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare altri rischi
essere adeguati alle condizioni di lavoro
tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori
poter essere adattati alla persona secondo le necessità
essere il più possibile leggeri ma comunque solidi
essere fra di loro compatibili ed efficaci nel caso di uso simultaneo di più DPI
se dotati di sistemi di regolazione, devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, dopo la regolazione non possano spostarsi accidentalmente
i DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore /lavoratrice e devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile

Anche i lavoratori hanno precisi obblighi in merito ai dispositivi di protezione individuali:

(art 78 titolo III Capo II D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nel caso in cui il datore di lavoro lo disponga e comunque nei casi stabiliti
utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, e comunque sempre secondo le istruzioni, la formazione e l'addestramento ricevuti
non apportare modifiche o manomissioni
Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o inconveniente si presentino al DI, Dirigente, Preposto
seguire le procedure stabilite per la riconsegna



















IV.1. INDIVIDUAZIONE DEI DPI IN RELAZIONE ALLA MANSIONE

Addetti Pulizie – Guanti e scarpe antiscivolo

Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistiche	UNI EN ISO 20345 UNI EN ISO 20346 UNI EN ISO 20347
Protezione delle mani	Guanti contro rischio meccanico - in pelle	UNI EN 388 UNI EN 420
	Guanti contro rischio chimico - in PVC - in lattice - in nitrile - in vinile - in neoprene	UNI EN 374 UNI EN 420
	Guanti in maglia metallica antitaglio - in maglia di acciaio	UNI EN 338 UNI EN 420

ALLEGATO V. SEGNALETICA

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. al Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

N.	Piano / Area	Cartelli soccorso – Situazione di sicurezza	Cartelli divieto	Identificazione Estintori e idranti	Prescrizione - Avvertimento
1.	Uffici	 	 	 	 
2.	Cantieri / Magazzino	 	 	 <p>PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO</p>	    

ALLEGATO VI. SORVEGLIANZA SANITARIA

VI.1. RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

REP.	GRUPPO OMOGENEO	ATTIVITÀ SVOLTA	RISCHI PER LA SALUTE	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1.	Impiegato/a Videoterminalista	Attività di ufficio con uso del VDT per più di 20 ore settimanali.	Disturbi oculo visivi; Fattori ergonomici delle postazioni di lavoro.	D. Lgs. 81/2008 s.m.i. D. Lgs. n.151/2001 smi
2.	Personale ata	Pulizie – Sorveglianza	Attività che comportano rumori, vibrazioni, sovraccarico biomeccanico	D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
3.	Lavoratrice gestante	Attività di ufficio con uso del VDT per più di 20 ore settimanali.	Disturbi oculo visivi; Fattori ergonomici delle postazioni di lavoro.	D. Lgs. n.151/2001 smi D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
4.	Collaboratori			Lgs. n.151/2001 smi D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'attività di sorveglianza sanitaria comporta come prevista dall'art. 25 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

1. la predisposizione del protocollo sanitario tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
2. l'effettuazione delle visite mediche;
3. il sopralluogo periodico da parte del medico competente nei luoghi di lavoro;
4. la redazione, da parte del medico Competente, dell'idoneità alla mansione;
5. l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, a richiesta degli stessi rilascia copia della documentazione sanitaria;
6. l'elaborazione in forma scritta della relazione annuale in occasione della riunione periodica;
7. collabora all'attività di formazione, informazione ed organizzazione del servizio di primo soccorso
8. collabora ai programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale;
9. la denuncia di eventuali malattie professionali
10. l'effettuazione di eventuali visite mediche specialistiche.

ALLEGATO VII. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

VII.1. PIANO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione ed i corsi di aggiornamento sono da registrarsi sul libretto formativo del cittadino di cui all'art 37 comma 14 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21.12.11

Per l'elezione, il numero di rappresentanti, i compiti, i permessi, le attribuzioni, le modalità di consultazione, le informazioni, la documentazione aziendale, la formazione del RSL e le riunioni periodiche si fa riferimento all'art 37 comma 11 ed al CCNL di categoria applicato.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;*
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- e) valutazione dei rischi;*
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.*

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

VII.2. INFORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INFORMAZIONE
lavoratori con contratto di lavoro subordinato anche speciale
lavoratori con contratto di formazione
lavoratori senza retribuzione
stagisti
apprendisti
Lavoratori in solitudine
lavoratori in trasferta
lavoratori part-time in proporzione al numero di ore previste contrattualmente
lavoratori con incarichi particolari (RLS, RSPP, PREPOSTI)
lavoratori con contratto a tempo determinato (stagionali) quando indispensabili per la realizzazione del ciclo produttivo
lavoratori autonomi e titolari di imprese che effettuano la loro opera in ambito aziendale, (rischi specifici dei luoghi di lavoro dove si troveranno ad operare

Sintesi del programma di informazione:

L'informazione sui rischi a cui sono esposti i lavoratori viene promossa dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai preposti e nei casi previsti, dal Medico Competente.

L'attività di informazione è prevista in relazione all'individuazione dei fattori di rischio residui presi in esame nel presente documento.

Le riunioni di informazione tenute all'interno dei luoghi di lavoro sono documentate così come l'addestramento effettuato per singolo lavoratore/lavoratrice alla mansione.

VII.3. CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE IN RELAZIONE A RISCHI SPECIFICI

RISCHI SPECIFICI
Rischi legati alle mansioni svolte
Misure applicabili al posto di lavoro degli addetti ai videoterminali, le modalità di svolgimento dell'attività, i metodi di protezione degli occhi e della vista
Movimentazione corretta dei carichi ed i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera esatta, il peso di un carico ed il suo centro di gravità
Misure igieniche da osservare
Necessità di indossare particolari indumenti protettivi e DPI
Misure di sicurezza inerenti le attività svolte dalle lavoratrici gestanti.
Gestione delle emergenze
Metodi per prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze
Opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa

VII.4. FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA

OCCASIONE	SCOPO
primo ingresso nel settore	far crescere l'individuo attraverso un cambiamento che gli consenta di acquisire una maggiore preparazione nello svolgimento dell'attività professionale, non solo per migliorare conoscenza ed abilità, ma per acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del proprio comportamento
cambiamento di mansioni	far sì che un/una lavoratore/lavoratrice già assunto con una determinata funzione, al momento di un eventuale trasferimento o di una variazione del proprio incarico, venga formato alla metodologia per lo svolgimento corretto e senza rischi del nuovo compito assegnatogli
introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi	formare i lavoratori all'utilizzo corretto e sicuro del nuovo macchinario poiché ogni trasformazione che interferisce con il modo di lavorare deve essere accompagnata da un processo di formazione delle risorse umane coinvolte
piano di miglioramento	Promuovere la crescita e la responsabilità dei lavoratori integrando meglio i fattori produttivi con gli aspetti organizzativi.
deve essere ripetuta in presenza di nuovi rischi o in relazione all'evoluzione dei rischi	

L'Accordo Stato-Regioni ha disciplinato la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 entrato in vigore il 26 gennaio 2012.

L'Accordo prevede percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell'attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 -2007.

La formazione dei lavoratori, si articola in due fasi distinte: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

rischio basso	4 ore di Formazione Generale	4 ore di Formazione Specifica	TOTALE 8 ore
rischio medio	4 ore di Formazione Generale	8 ore di Formazione Specifica	TOTALE 12 ore
rischio alto	4 ore di Formazione Generale	12 ore di Formazione Specifica	TOTALE 16 ore

Le aziende rientrano nel rischio basso, medio ed alto, in base al seguente elenco:

- **Rischio Basso:** commercio, ingrosso e dettagli; attività artigianali (non assimilabili alle classi di medio ed alto rischio); servizi domestici; alberghi e ristoranti; uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo;

- **Rischio Medio:** agricoltura; pesca; pubbliche amministrazioni; istruzione; trasporti; magazzinaggi e comunicazioni;

- **Rischio Alto:** costruzioni; industria; alimentare; tessile; legno; manifatturiero; energia; rifiuti; raffinerie; chimica; sanità; etc. .

TABELLA RIEPILOGATIVA

Lavoratori	Situazione formativa pregressa	Formazione generale	Formazione specifica	Aggiornamento
In organico già al 10/01/2012	Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 10/01/2013 (*)	Da effettuare entro 10/01/2013 (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Formati prima del 10/01/2012, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (entro 10/01/2017; in particolare per i corsi svolti prima del 10/01/2008, l'aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2013)
Inseriti in organico (o cambio di mansione) tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013	Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, di un'altra categoria ATECO o con altra mansione	Esonero	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (entro 10/01/2017)
Inseriti in organico (o cambio di mansione) dal 11/01/2013	Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (dopo il 11/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, di un'altra categoria ATECO o con altra mansione	Esonero	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (dopo il 11/01/2018)
	Provenienti da altra Azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso

(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013 devono essere:

a) o conformi all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e, in caso di utilizzo di macchine e attrezzature all'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012;

b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo le norme e i CCNL vigenti.

(**) i corsi svolti dal 11/01/2013 devono essere conformi all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista, secondo un progetto formativo che dovrà essere sottoposto ad approvazione di un Organismo Paritetico/Ente Bilaterale territorialmente e settorialmente competente.

Per la formazione generale e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza. La formazione specifica non comprende né l'addestramento, né la formazione di dettaglio prevista dal D.Lgs. 81/08 per rischi, mansioni e attrezzature particolari (es. ponteggi, funi, carrelli elevatori, muletti, ecc.). I lavoratori (es. impiegati amministrativi, contabili, commerciali, ecc.) che non svolgono mansioni nei reparti produttivi, indipendentemente dal livello di rischio aziendale, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. La formazione deve comunque essere svolta durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore di formazione previste dai corsi di aggiornamento possono essere anche ripartite annualmente nel periodo di validità del corso precedente

Macchine e attrezzature

Gli operatori delle seguenti macchine e attrezzature individuate dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi
- Carrelli / Solleventori / Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli forestali
- Macchine movimento terra
 - Escavatori idraulici
 - Escavatori a fune
 - Caricatrici frontali
 - Terne
 - Autoribaltabile a cingoli
 - Pompa per calcestruzzo

Devono frequentare apposito corso di formazione abilitante, tenendo conto che l'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 indica quanto segue:

- ✓ Per i corsi frequentati fino al 20/02/2013 è previsto un adeguamento da effettuare entro il 21/02/2015;
- ✓ Dal 21/02/2013 è obbligatoria la frequenza di corsi abilitanti che rispondano ai requisiti del suddetto accordo.

VII.6. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN RELAZIONE AI RISCHI RSPP-ASPP

Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successive modificazioni secondo quanto indicato dall'art 32 c. 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. .

RSPP	ASPP	Titolo di studio
Modulo A: formazione di base durata 28 ore	Modulo A: formazione di base durata 28 ore	Diploma di istruzione secondaria superiore
Modulo B: formazione tecnica specifica per settore produttivo di durata da 8 a 68 ore	Modulo B: formazione tecnica specifica per settore produttivo di durata da 8 a 68 ore	
Modulo C: formazione gestionale, relazionale solo per RSPP durata di 24 ore.		
Corsi aggiornamento quinquennali: 60 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 12 ore anno)	Corsi aggiornamento quinquennali: 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio	
Esonero al modulo A per coloro che sono stati nominati dopo il 14/02/03 purché in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e con la formazione di cui al Decreto 16/01/97.	Esonero al modulo A per coloro che sono stati nominati dopo il 14/02/03 purché in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e con la formazione di cui al Decreto 16/01/97.	
Esonero al modulo A per coloro che hanno svolto l'incarico di RSPP senza interruzioni dal 14 /02/03 al 13/08/03 indipendentemente dal titolo di studio	Esonero al modulo A per coloro che hanno svolto l'incarico di ASPP senza interruzioni dal 14 /02/03 al 13/08/03 indipendentemente dal titolo di studio	

(*) Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui sopra coloro che sono in possesso delle seguenti lauree:

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007:

- L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
- L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
- L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
- L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
- LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- di "Ingegneria della Sicurezza e protezione" o di "Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001:

- Classe 4 delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione;

Oltre alle altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente.

Art 32 c.5 D. Lgs 81/08 "Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell' Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

ALLEGATO VIII. PIANO DI MIGLIORAMENTO

VIII.1. PIANO DI MIGLIORAMENTO, CONTROLLO E VERIFICA

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. il Datore di Lavoro predispone il piano di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; provvedendo ad indicare le figure responsabili e la tempistica degli interventi.

Il Datore di Lavoro può altresì individuare gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.